

COMUNE DI BRESSANVIDO

Provincia di Vicenza

<p>REGOLAMENTO</p> <p>PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI</p> <p>IN ECONOMIA</p>
--

TITOLO I - PRINCIPI

<u>Art. 1</u>	Oggetto del Regolamento
<u>Art. 2</u>	Modalità di esecuzione in economia
<u>Art. 3</u>	Limiti economici agli interventi in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

<u>Art. 4</u>	Lavori in economia
<u>Art. 5</u>	Forniture in economia
<u>Art. 6</u>	Servizi in economia
<u>Art. 7</u>	Interventi misti

TITOLO III - PROCEDIMENTO

<u>Art. 8</u>	Fabbisogno degli interventi
<u>Art. 9</u>	Responsabile del procedimento.....
<u>Art. 10</u>	Elenco degli operatori economici
<u>Art. 11</u>	Interventi in economia mediante amministrazione diretta
<u>Art. 12</u>	Svolgimento della procedura per l'acquisizione in economia di beni e servizi
<u>Art. 13</u>	Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per lavori e posa di materiali in economia.....
<u>Art. 14</u>	Mezzi di tutela.....
<u>Art. 15</u>	Sorteggio.....

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

<u>Art. 16</u>	Interventi d'urgenza
<u>Art. 17</u>	Lavori di somma urgenza
<u>Art. 18</u>	Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
<u>Art. 19</u>	Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

<u>Art. 20</u>	Interventi affidati in economia per cottimo
<u>Art. 21</u>	Garanzie
<u>Art. 22</u>	Revisione prezzi
<u>Art. 23</u>	Contabilità dei lavori in economia.....
<u>Art. 24</u>	Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

<u>Art. 25</u>	Direttore dell'esecuzione del contratto
<u>Art. 26</u>	Attestazione di regolare esecuzione e liquidazione finale.. ..
<u>Art. 27</u>	Garanzie.....

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

<u>Art. 28</u>	Verifiche finali
<u>Art. 29</u>	Procedure contabili
<u>Art. 30</u>	Entrata in vigore e rinvio

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua, altresì, le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nel piano esecutivo di gestione, nel piano degli obiettivi o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia si opera attraverso un responsabile del procedimento.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Comune, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, i limiti per gli interventi in economia sono i seguenti:
 - a) i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro;
 - b) i lavori affidati a cottimo non possono superare i 200.000,00 euro;
 - c) le forniture di beni e dei servizi in economia sono ammesse per importi inferiori a 200.000,00 euro.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 7, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. I limiti di importo di cui al comma 1 sono soggetti ad adeguamenti in relazione alle modifiche previste dall'art. 28 del *Codice* e con i meccanismi di cui all'art. 248 dello stesso *Codice*.
 6. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del *Codice* concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 4 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41 del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
 - i) tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - 2) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - 3) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - 4) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - 5) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - 6) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - 7) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
 - l) lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 5 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 6.

Art. 5 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
 - p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
 - a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 4 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al *Codice*, come segue:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
 - d) servizi di telecomunicazione;
 - e) servizi assicurativi e di brokeraggio, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
 - j) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - k) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - m) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - o) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - p) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - q) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
 - r) servizi relativi alla sicurezza; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - s) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - t) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - u) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al *Codice*:
 - a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 5;

- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 17, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e per i quali non può esserne differita l'esecuzione.
3. Possono, inoltre, essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 4 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7 - Interventi misti

- 1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b).
- 2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 3, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 8 - Fabbisogno degli interventi

1. Salva la specifica disciplina per i lavori pubblici, l'Amministrazione comunale ha facoltà di predisporre annualmente il fabbisogno degli interventi da acquisire in economia.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

1. Ogni servizio è responsabile dei procedimenti relativi alle acquisizioni in economia di propria competenza, salvo i casi in cui con il piano esecutivo di gestione/piano degli obiettivi, siano individuati uffici con il compito di 'centrale di acquisto' per l'intera struttura e ad essi assegnate le risorse.
2. Per ogni acquisizione in economia, l'Amministrazione comunale opera attraverso un responsabile del procedimento, che deve garantire la correttezza della procedura di acquisizione, secondo le norme del presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento, di norma, coincide con il responsabile del settore o del servizio, salva diversa espressa indicazione effettuata dal responsabile del settore o altro soggetto indicato dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
4. Il responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni di mercato effettuate da amministrazioni o da enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e della valutazione delle congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
5. I responsabili del procedimento, individuati nel programma delle opere pubbliche, devono garantire la corretta esecuzione dei lavori in economia, con il supporto del personale amministrativo individuato dal responsabile del settore.

Art. 10 - Elenco degli operatori economici

1. L'Amministrazione comunale, con avvisi pubblicati all'Albo pretorio e sul sito internet, può richiedere agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di acquisizione in economia degli interventi.
2. Gli operatori economici che chiedono di essere iscritti nell'elenco dell'Amministrazione comunale devono possedere i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dalla normativa in materia di qualificazione delle imprese. L'elenco è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 9, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede, altresì, all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 9, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12 - Svolgimento della procedura per l'acquisizione in economia di beni e servizi

1. L'affidamento di servizi e forniture il cui importo di spesa sia inferiore a 40.000,00 euro è disposto nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione con provvedimento del responsabile del procedimento, a seguito di negoziazione diretta con soggetti in possesso di requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
2. Per l'affidamento di servizi e forniture, lavori e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino a 100.000,00 euro si procede all'affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento mediante gara informale, con consultazione di cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini

di mercato ovvero tramite l'elenco eventualmente predisposto dalla Amministrazione comunale come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

3. Per l'affidamento di servizi e forniture, lavori e forniture di importo superiore a euro 100.000,00 e fino a 200.000,00 euro si procede all'affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento mediante gara informale, con consultazione di quindici operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'elenco eventualmente predisposto dalla Amministrazione comunale come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
4. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi:
 - a) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
 - b) per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5. Per l'affidamento in economia la lettera d'invito riporta:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo, in giorni, di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - m) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
6. L'esame dei preventivi/offerta per la scelta dell'affidatario viene effettuata con i criteri previsti nella lettera d'invito.
7. L'apertura e l'esame delle offerte sono effettuate dal responsabile del procedimento. Nel caso di fornitura o servizio affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura e la valutazione delle offerte vengono effettuate da apposita commissione di gara costituita da tre componenti. Il ruolo di segretario viene affidato, a cura del presidente della commissione, a uno dei componenti della stessa.
8. Il responsabile del procedimento comunica per iscritto alla ditta prescelta l'avvenuto affidamento della fornitura o servizio ed alle ditte non affidatarie l'esito della procedura.
9. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 13 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per lavori o per forniture e posa di materiali in economia

1. L'affidamento di lavori o di forniture e posa in opera di materiali il cui importo di spesa sia inferiore a 40.000,00 euro è disposto nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione con provvedimento del responsabile del procedimento, a seguito di negoziazione diretta con soggetti in possesso di requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
2. Per i lavori e forniture e posa in opera di materiale di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino a 100.000,00 euro si procede all'affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento mediante gara informale, con consultazione di cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero

tramite l'elenco eventualmente predisposto dalla Amministrazione comunale come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

3. Per i lavori e forniture e posa in opera di materiale di importo superiore a euro 100.000,00 e fino a 200.000,00 euro si procede all'affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento mediante gara informale, con consultazione di quindici operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'elenco eventualmente predisposto dalla Amministrazione comunale come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
4. Le offerte devono essere presentate dagli operatori economici secondo le indicazioni della lettera d'invito che deve riportare i contenuti di cui all'art. 12, comma 5, del presente regolamento.
5. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del lavoro da eseguire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, oppure per l'esecuzione di lavori connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze per servizi pubblici, per la pubblica incolumità o per l'ordine pubblico.
6. L'esame delle offerte/preventivi per la scelta dell'affidatario viene effettuata con i criteri previsti nella lettera d'invito.
7. L'apertura e l'esame delle offerte sono effettuate dal responsabile del procedimento. Nel caso di lavori affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura e la valutazione delle offerte vengono effettuate da apposita commissione di gara costituita da tre componenti. Il ruolo di segretario viene affidato, a cura del presidente della commissione, a uno dei componenti della stessa.
8. Il responsabile del procedimento comunica per iscritto alla ditta prescelta l'avvenuto affidamento del lavoro ed alle ditte non affidatarie l'esito della procedura.
9. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del D.lgs. 163 del 2006;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Art. 14 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del *Codice*.

Art. 15 - Sorteggio

1. Qualora il numero degli operatori economici compresi nell'elenco di cui all'articolo 10 sia superiore a quello degli operatori da invitare alla gara informale, e non sia applicabile il criterio della rotazione, il responsabile del procedimento provvede alla scelta mediante sorteggio, il cui esito risulta in apposito verbale che ne descrive anche le modalità.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 16 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è corredato di una perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 17 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 16 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'esecutore non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione delle lavorazioni o alla somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione della Giunta o del responsabile del settore competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 18 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge medesima.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 19 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. L'affidamento in economia dei servizi attinenti l'ingegneria, l'architettura e l'urbanistica di importo inferiore ai 40.000,00 euro viene effettuato nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione direttamente dal responsabile del procedimento.
2. Per i servizi tecnici di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro l'affidamento viene effettuato dal responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento mediante gara informale, con consultazione di almeno cinque soggetti, se sussistano in tale numero aspiranti idonei.
3. Per i servizi tecnici di importo pari o superiore ai 100.000,00 euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 91, comma 1, del *Codice*.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 20 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 9 o, se nominato, dal direttore dei lavori, il quale cura altresì la conservazione dei registri.

Art. 21 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 9, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del *Codice*, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 22 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 23 - Contabilità dei lavori in economia

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Secondo le modalità indicate dal *Codice* e dal regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.
2. Per la liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta di importo inferiore a € 20.000,00 e dei lavori effettuati mediante cottimo di importo inferiore a € 40.000,00, la contabilità è redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Art. 24 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora

nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 25 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, salva l'ipotesi di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, in cui si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione del *Codice*.

Art. 26 - Attestazione di regolare esecuzione e liquidazione finale

1. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore; il nominativo del direttore dell'esecuzione; il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
2. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della eventuale cauzione prestata dall'esecutore.

Art. 27 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di forniture o servizi di importo fino a euro 40.000,00.
3. Al di sopra della soglia di cui al comma 2 del presente articolo il responsabile del procedimento può richiedere una garanzia fideiussoria pari al 5% dell'importo contrattuale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Verifiche finali

1. Tutti i lavori in economia sono soggetti al rilascio del certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del presente regolamento.
2. Le forniture e servizi in economia sono soggetti a verifica di conformità e al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 29 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili, titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento, hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 30 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo Pretorio.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate norme regolamentari dell'ente che disciplinano la medesima materia.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al regolamento sulla disciplina dei contratti e alle disposizioni normative vigenti.